

Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (Raccolta 2002).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIRCHIA, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";

alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";

alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1 settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".

All'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

All'articolo 1, comma 2:

dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";

dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";

le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".

All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" è soppressa.

All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".

All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".

All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.

10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione".

All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti.

"Art. 1-bis. (Modifica al decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 1-ter (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 12 novembre 2001.

Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 12 novembre 2001 con pareri delle commissioni la, 5a, 6a, 7a, 11a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 novembre 2001.

Esaminato dalla 12a commissione il 21, 28 novembre 2001, il 4, 11 dicembre 2001.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2104):

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri dei comitati per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 824-B):

Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 20 dicembre 2001 con pareri delle commissioni la e 5a.

Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.

NOTE**AVVERTENZA:**

Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 65.